

**PARERE APPROVATO DALLA 10^a COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 90**

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo, considerato che:

- l'aumento dell'efficienza energetica rientra tra gli obiettivi prioritari della strategia complessiva dell'Unione europea per una crescita sostenibile e inclusiva (Strategia Europa 2020);
- il provvedimento in esame, in linea con quanto stabilito dalla direttiva n. 27 del 2012, attribuisce un ruolo guida al settore pubblico, da un lato per orientare il mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti sul piano energetico e, dall'altro, per stimolare ed indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese in ordine al consumo di energia;
- il comparto abitativo ha un ruolo di fondamentale importanza nelle politiche per l'efficienza energetica, tenuto conto che agli immobili è ascrivibile circa il 36 per cento del consumo complessivo di energia;

preso atto del parere reso dalla Conferenza Unificata lo scorso 29 maggio,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

- 1) agli articoli 4 e 5 individui il Governo modalità che assicurino un maggior coordinamento tra i Ministeri coinvolti nei programmi di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica amministrazione, affidando al Ministero dello sviluppo economico il compito di presiedere la relativa cabina di regia;

- 2) le competenze affidate all'ENEA e al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per il supporto tecnico nella elaborazione e realizzazione dei programmi di riqualificazione energetica degli immobili pubblici tengano conto delle rispettive *mission* con particolare riguardo alle competenze affidate al GSE dalla legge n. 99 del 2009;
- 3) sia ampliata la platea degli interventi di riqualificazione energetica da realizzare ogni anno sugli immobili della Pubblica amministrazione centrale, ricomprendendo, nel limite del 3 per cento, compatibilmente con le risorse di bilancio, anche gli immobili di proprietà delle Regioni e degli altri Enti territoriali (provvedendo ad escludere tali interventi dal Patto di stabilità interno) o, quanto meno, gli immobili periferici delle Amministrazioni centrali, nonché tutti quegli edifici che godono di una particolare importanza nella vita pubblica a partire da scuole, ospedali e Municipi;
- 4) al fine di raggiungere in tempi rapidi gli obiettivi individuati dalla direttiva n. 27 del 2012 ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione degli stessi dati per diversi fini, si preveda che, nello svolgere i compiti ad essa assegnati in particolare all'articolo 9, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico si avvalga del Sistema informativo integrato (SII) e della banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 63 del 2013;
- 5) all'articolo 9 risultano inadeguati e troppo vaghi i concetti di "tecnicamente possibile" ed "economicamente conveniente" per l'assolvimento dei relativi obblighi. A tale proposito, il Governo valuti l'opportunità di rinviare il termine già individuato per dare modo di definire alcune norme di agevolazione per l'installazione degli apparati richiesti;

- 6) all'articolo 10, il comma 16 venga così riformulato:
- sia eliminato il riferimento ai “modi e ai poteri di cui alla legge n. 481 del 1995”;
 - siano mantenuti i punti a) e c);
 - sia eliminato il punto d);
 - sia riformulato il punto e), limitando la definizione autoritativa dei prezzi ai soli casi in cui sussista l’obbligo, disposto dai Comuni, di allaccio al teleriscaldamento;
- 7) all'articolo 15, comma 1, che prevede la riassegnazione delle dotazioni spettanti, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2011, dal Fondo per lo sviluppo del teleriscaldamento al Fondo per l'efficienza energetica, sia:
- introdotto un meccanismo di salvaguardia degli investimenti per la realizzazione di reti di teleriscaldamento, comunque realizzati tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011 e la data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame;
 - istituita, all’interno del Fondo nazionale efficienza energetica, una sezione dedicata al sostegno delle reti di teleriscaldamento realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, avente capienza pari a quella risultante dalla riassegnazione delle dotazioni spettanti ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2011 al Fondo per lo sviluppo del teleriscaldamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 63 del 2013;
- 8) che le spese sostenute per l'allaccio alla rete di teleriscaldamento siano inserite tra quelle rientranti nelle detrazioni fiscali per favorire l'efficienza energetica (cosiddetto *ecobonus*);

9) che il Governo individui meccanismi incentivanti, attraverso il credito di imposta o i certificati bianchi, per le aziende che assicurino, attraverso interventi di efficientamento, anche realizzati in più centri di consumo distribuiti sul territorio nazionale, risparmi sui consumi di energia primaria di un'entità il cui ammontare minimo dovrà essere individuato con un successivo decreto ministeriale;

10) siano rese permanenti, compatibilmente con i vincoli di bilancio, le attuali agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili (cosiddetto *ecobonus*) avendo cura di continuare a garantire, in ogni caso, una effettiva convenienza di tali agevolazioni rispetto a quelle riconosciute per gli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia;

e con le seguenti osservazioni:

a) siano individuate ulteriori risorse finanziarie a copertura degli investimenti complessivamente previsti dal provvedimento, anche provvedendo a valere sulle risorse dei bilanci dei diversi Ministeri interessati;

b) siano rafforzati gli strumenti di incentivazione vigenti rivolti alle Pubbliche amministrazioni, che non accedono ad agevolazioni fiscali del cosiddetto *ecobonus*, con particolare riferimento al "conto termico" e ai "certificati bianchi", al fine di promuovere la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva degli immobili;

c) all'articolo 2, comma 2, è auspicabile che, oltre alle definizioni delle società esercenti l'attività di misura dell'energia elettrica e del gas, venga inserita la definizione di società specializzate nella contabilizzazione e

ripartizione dei consumi individuali di calore, raffrescamento ed acqua calda e fredda; allo stesso articolo 2, inoltre, risulta utile l'inserimento delle definizioni di contatori di fornitura e contatori divisionali;

d) all'articolo 9, comma 6, lettera *a*), n. 2, si preveda, in luogo dell'invio trimestrale o semestrale delle fatturazioni dei servizi energetici, il mantenimento degli attuali invii bimestrali di tali fatturazioni, anche allo scopo di scongiurare il rischio che all'inevitabile aumento dell'importo medio delle fatture corrisponda un allungamento dei tempi medi di incasso e un aumento delle morosità;

e) sia rafforzato il ruolo degli incrementi di efficienza energetica ottenibili con miglioramenti comportamentali statisticamente prevedibili e certificabili;

f) all'articolo 5, comma 6, andrebbe meglio specificato l'ambito di esclusione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel senso di escludere gli immobili stessi dall'applicazione degli obblighi di efficientamento solo qualora il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificasse in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;

g) all'articolo 9 si ravvisa la necessità di definire con maggior precisione che cosa si intende per cliente finale nel caso di condomini con riscaldamento centralizzato. In particolare si segnala che all'articolo 9, comma 5, lettera *a*), appare opportuno sostituire le parole: "contatore individuale" con le parole: "contatore di fornitura". Al comma 5, lettera *b*), invece, appare necessario chiarire chi sia il soggetto obbligato all'installazione del contatore o del ripartitore per la singola unità immobiliare e chi sostiene i relativi costi. Al

comma 5, lettera c), è auspicabile la sostituzione delle parole: "contatori individuali" con le parole: "contatori divisionali";

h) all'articolo 14, valuti il Governo l'opportunità di semplificare l'attuale normativa sulle modalità di evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici con generatori di calore a condensazione, garantendo a questi ultimi anche la possibilità del cosiddetto "scarico a parete";

i) al fine di supportare l'internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore dell'efficienza energetica, si valuti l'introduzione di meccanismi che consentano un rafforzamento delle attività già svolte dal Gestore dei servizi energetici (GSE) a favore delle piccole e medie imprese del settore;

j) valuti, infine, il Governo l'opportunità di assicurare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, ulteriori risorse finanziarie all'Enea per l'assolvimento dei compiti affidati dal provvedimento in esame.